

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **65/1960** (ECLI:IT:COST:1960:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Camera di Consiglio del **08/11/1960**; Decisione del **08/11/1960**

Deposito del **16/11/1960**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1127 1128**

Atti decisi:

N. 65

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1960

Deposito in cancelleria: 16 novembre 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 284 del 19 novembre 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1959 dal Pretore di Treviglio nel procedimento penale a carico di Bertossi Anna, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 20 febbraio 1960;

2) ordinanza emessa il 28 novembre 1959 dal Pretore di Noceta Inferiore nel procedimento penale a carico di Cupolo Marianna, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che con sentenza del 30 giugno 1960, n. 45, la Corte ha dichiarato non fondata la questione in esame;

che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.